

Circolare n° 3 del 9/02/2022 – LEGGE FINANZIARIA 2022: SECONDA PARTE

Gentili Clienti,

continuiamo l'esame delle novità fiscali introdotte dalla Legge Finanziaria 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234). Le nuove norme introdotte saranno trattate secondo l'ordine dei commi della Legge: nel presente documento verranno esaminate le norme dal comma 53 al comma 944.

I temi saranno trattati in forma sintetica, rinviando a specifici approfondimenti su temi di interesse generale ove necessario.

NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2022 (L. 234/2021) - seconda parte		COMMA
1.	<u>Misure per il sostegno al credito delle imprese</u>	53-61
2.	<u>Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparri")</u>	62
3.	<u>Trasformazione delle DTA in crediti di imposta a fronte di aggregazioni aziendali</u>	70-71
4.	<u>Limiti crediti utilizzabili in compensazione</u>	72
5.	<u>Agevolazioni acquisto prima casa under 36</u>	151-153
6.	<u>Detrazione IRPEF giovani inquilini</u>	155
7.	<u>Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno</u>	175
8.	<u>Credito d'imposta per restauro di impianti sportivi (sport bonus)</u>	190
9.	<u>Agevolazione imposta di registro per disincentivare la delocalizzazione</u>	237
10.	<u>Credito d'imposta librerie</u>	351
11.	<u>Card cultura 18</u>	357-358
12.	<u>Credito d'imposta imprese editrici per l'acquisto di carta</u>	378-379
13.	<u>Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori</u>	622-624
14.	<u>Contributo a fondo perduto – blocco dei pagamenti delle P.A.</u>	653-657
15.	<u>Regime iva enti associativi</u>	683
16.	<u>Sospensione temporanea dell'ammortamento</u>	711
17.	<u>Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ)</u>	718
18.	<u>Esenzione bollo tirocinanti</u>	731

19.	<u>Credito d'imposta attività fisica adattata</u>	737
20.	<u>Riduzione imu pensionati residenti all'estero</u>	743
21.	<u>Proroga regime impatriati</u>	763
22.	<u>Posticipazione termine pagamento cartelle esattoriali</u>	913
23.	<u>Malattia del libero professionista</u>	927-944

1. MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE

È prorogata al 30/06/2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti, in una logica di progressiva eliminazione delle misure emergenziali.

In particolare:

- a partire dall'1/04/2022, la garanzia non sarà più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione da versare al Fondo *una tantum*;
- la garanzia per operazioni fino a 30.000 euro è ridotta, a partire dall'1/01/2022, all'80% e il rilascio della stessa è subordinato, dall'01/04/2022, al pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Inoltre, è prorogata al 30/06/2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

2. PROROGA DELLE MISURE EMERGENZIALI DI SOSPENSIONE DEI MUTUI PRIMA CASA (C.D. "FONDO GASPARRINI")

Viene prorogato al 31/12/2022 l'accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") ex art. 54 co. 1 DL 18/2020, con conseguente sospensione del pagamento delle rate, per:

- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

3. TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITI D'IMPOSTA A FRONTE DI AGGREGAZIONI AZIENDALI

Viene modificata la disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) a fronte di operazioni di aggregazione aziendale di cui all'art. 1 co. 233 - 243 della L. 178/2020. Il termine per accedere al beneficio viene prorogato al 30/06/2022.

Sono stati rivisti i valori massimi delle DTA trasformabili.

Per effetto delle modifiche l'agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., a condizione che:

- il controllo sia acquisito mediante operazioni diverse da quelle oggetto di agevolazione;
- l'efficacia giuridica delle operazioni di fusione, scissione o conferimento, oggetto di agevolazione, deve avvenire entro 2 anni (prima il termine era di un anno) dalla data di acquisizione del controllo.

4. LIMITI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE

A decorrere dall'1/01/2022, viene innalzato a 2 milioni di euro, il limite annuo dell'ammontare cumulativo dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Per i soggetti subappaltatori con volume d'affari registrato nell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di **contratti di subappalto**, il limite alla compensazione è di **1 milione di euro**.

Il limite di 2 milioni di euro non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, per i quali vige un ulteriore limite di 250.000 euro e/o specifiche regole di compensazione.

5. AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Vengono estese al 31/12/2022 le agevolazioni riguardanti l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro, ovvero:

- l'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, la concessione di un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

È prorogato al 31/12/2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti *under 36*, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale.

6. DETRAZIONE IRPEF GIOVANI INQUILINI

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione sull'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.

L'agevolazione riguarda i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti e con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Dall'1/1/2022, la detrazione spetta per i primi 4 anni di durata contrattuale (al posto dei 3 anni previsti sino al 31/12/2021) ed a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

La detrazione IRPEF spettante è pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque con un minimo di 991,60 euro e un massimo di 2.000 euro, rapportata ai mesi dell'anno in cui l'abitazione locata è adibita ad abitazione principale.

7. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno viene steso anche al Molise ed è riconosciuto fino al 31/12/2022.

8. CREDITO D'IMPOSTA PER RESTAURO DI IMPIANTI SPORTIVI (SPORT BONUS)

Viene prorogato al 2022, il credito d'imposta riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").

9. AGEVOLAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER DISINCENTIVARE LA DELOCALIZZAZIONE

Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

10. CREDITO D'IMPOSTA LIBRERIE

Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri vengono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

11. CARD CULTURA 18

Dal 2022, a tutti i residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno sarà assegnata, al compimento dei 18 anni di età, una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi natura, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, teatro o lingue straniere dell'importo massimo di euro 500.

Le somme assegnate con la card cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.

12. CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE EDITRICI PER L'ACQUISTO DI CARTA

Prorogato per gli anni 2022 e 2023 e incrementato nell'entità e nel limite di spesa il credito d'imposta a favore delle imprese editrici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici. La misura è stata introdotta nel 2019 e replicata dal "decreto Sostegni bis" per il 2020 quale aiuto straordinario a seguito dell'emergenza sanitaria. Per il 2022 è previsto un nuovo bonus pari al 30% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022. Il limite massimo di spesa fissato è di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

13. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI

La deducibilità dei maggiori valori relativi ai marchi e all'avviamento, a seguito della rivalutazione 2020, è effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, ad un cinquantesimo di detto importo.

È possibile continuare a beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a un diciottesimo, per ciascun periodo d'imposta, solo versando un'ulteriore imposta sostitutiva, che varia in base agli scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione/riallineamento.

Un'altra opzione è quella di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. L'imposta sostitutiva del 3% pagata dalle imprese che rinunciano agli effetti della rivalutazione o del riallineamento verrà rimborsata ovvero potrà essere utilizzata in compensazione.

Per quanto riguarda i beni diversi dai marchi e dall'avviamento non vi sono modifiche alla disciplina di cui all'art 110 del DL 104/2020.

14. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE P.A.

Le somme erogate dall'Agenzia delle Entrate al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vengono corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, che prevede, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, la verifica dei carichi pendenti e l'eventuale pignoramento delle somme da erogare.

15. REGIME IVA ENTI ASSOCIATIVI

E' rinviata al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle norme IVA per gli enti associativi, dettate dall'articolo 5 del DL 146/2021. In particolare, l'art 5 co. 15-quarter del DL 146/2021 prevede l'applicazione dell'IVA per alcune operazioni effettuate dagli enti a fronte di corrispettivi specifici nei confronti dei soci, e per altre operazioni l'esenzione dall'imposta. Il medesimo decreto prevede all'art 5 co. 15-quinquies che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi annui non superiori a 65.000 euro possano applicare ai soli fini IVA le disposizioni concernenti il regime forfetario ex L. 190/2014.

16. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO

Viene estesa la possibilità, per i soggetti che non hanno adottato i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% dell'ammontare annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del DL n.104/2020.

Possono beneficiarne di tale estensione solo i soggetti che, nel 2020, non abbiano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni stesse; per i soggetti che si avvalgono della deroga permane l'obbligo di destinare le quote di ammortamento non effettuate ad una riserva indisponibile (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020 convertito) e fornire adeguata informativa in Nota integrativa.

La quota di ammortamento non effettuata civilisticamente in bilancio è ammessa in deduzione alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione a Conto Economico. Analoga previsione opera ai fini IRAP (art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020 convertito).

17. SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE (SIIQ)

Viene esteso il regime fiscale agevolato (c.d. regime speciale) alle società controllate dalle SIIQ o SIINQ che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare.

Il regime speciale è previsto per le società per azioni residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare o sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l'80% dell'attivo patrimoniale). Tale regime prevede l'esenzione dell'Ires e dall'Irap del reddito dell'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti.

Tale regime agevolato può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a 50.000 euro (di cui all'art. 2327 del codice civile), non quotate, residenti nel territorio dello Stato, che svolgono anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, nelle quali, alternativamente:

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

- una SIIQ o SIINQ (società di investimento immobiliare non quotata) possieda più di 50% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50% dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero
- almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA (Fondi di investimento alternativi) immobiliare si cui all'art.12 del DM 5/03/2015 n.30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80% in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100% della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili.

18. ESTENSIONE BOLLO TIROCINANTI

E' estesa al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo (introdotta dall'art. 10-bis del DL 22/03/2021 n.41 "sostegni" per l'anno 2021) per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.

19. CREDITO D'IMPOSTA ATTIVITA' FISICA ADATTATA

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per la fruizione di attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità. Un decreto Mef, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà definire le modalità di accesso al beneficio, tenendo conto anche del limite massimo di spesa, fissato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.

20. PROROGA REGIME IMPATRIATI

Viene prevista la facoltà di prolungare fino a 13 anni la durata del regime agevolativo ex. Art. 44 del DL78/2010 per i docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, al ricorrere di specifiche condizioni.

21. RIDUZIONE IMU PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per l'anno 2022, è ridotta al 37,5% l'IMU sull'unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso.

22. POSTICIPAZIONE TERMINE DI PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI

Viene stabilito che il termine di pagamento delle cartelle esattoriali notificate dall'01/01/2022 al 31/03/2022 è stabilito in 180 giorni anziché 60; il termine per il ricorso resta invece di 60 giorni.

23. MALATTIA DEL LIBERO PROFESSIONISTA

Viene previsto che, in caso di ricovero in ospedale del professionista per "grave malattia o infortunio o intervento chirurgico", oppure in caso di cure domiciliari che comportino una "inabilità temporanea all'esercizio della professione", al professionista stesso e al suo cliente non possa essere imputata alcuna responsabilità a causa della mancata osservanza di un termine tributario.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it